

Torino, 28 novembre 2013

Ai sigg. Clienti

CIRCOLARE INFORMATIVA

OGGETTO: disciplina degli OMAGGI / IVA / Schema

Premessa

Avvicinandosi le festività di Natale è opportuno evidenziare il **trattamento fiscale degli omaggi ai fini Iva**. Diverso il trattamento ai fini reddituali. Ripropongo in allegato la precedente circolare inviata, solamente corretta in alcuni passaggi alla normativa oggi in essere. Le due circolari si completano a vicenda.

Trattazione

Il trattamento fiscale degli omaggi ai fini Iva dipende

- a) dalla natura del bene,
- b) dal soggetto destinatario,
- c) dal valore del bene.

Questa distinzione si deve applicare diversamente a seconda che si tratti di

1. Bene che rientrano nell'attività d'impresa,
2. Beni che NON rientrano nell'attività di impresa (tipici regali di Natale).

Beni che rientrano nell'attività d'impresa.

Se si cedono gratuitamente dei beni oggetto dell'attività, dette spese non si considerano spese di rappresentanza.

Pertanto :

- A. l'Iva assolta all'atto dell'acquisto è detraibile,
- B. la cessione deve essere seguita da un documento fiscale imponible Iva indipendentemente dal costo unitario

La base imponible su cui calcolare l'Iva dovrebbe essere pari o al costo di acquisto del bene (se acquistato all'esterno) o al prezzo di costo del bene (se prodotto internamente).

In ognuno dei due casi è da tenere in debita considerazione che la rivalsa iva non è obbligatoria.

Se optiamo per la rivalsa Iva, occorrerà emettere una fattura il cui unico credito da richiedere in pagamento sarà l'Iva esposta. Il ricevente il regalo dovrà pagarci l'Iva ma se la porterà in detrazione. È sicuramente un caso scolastico perché trovo di cattivo gusto chiedere l'Iva alla persona a cui facciamo un regalo!!

Se optiamo per il non riaddebito dell'iva si potrà alternativamente o emettere una fattura completa di tutti gli elementi essenziali ed integrandola con la dizione "Omaggio senza rivalsa Iva ex art. 18. DPR n. 633/72", o emettere una Autofattura in unico esemplare specificando che trattasi di "Autofattura per omaggi" ; il bene sarà comunque seguito dai Documenti di Trasporto, o dotarsi di un Registro degli Omaggi sul quale annotare tutte le cessioni gratuite effettuate per giorno.

Beni che non rientrano nell'attività d'impresa

Occorre preliminarmente definire correttamente le cosiddette Spese di Rappresentanza.

Il D.M. 19/11/2008 all'art. 1 definisce tali spese come *"le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa o sia coerente con le pratiche commerciali del settore"*.

Ogni parola di questa frase ha un tenore preciso.

Per quanto riguarda l'acquisto a monte di tali beni o servizi, in base alle disposizioni dell'art. 19 bis¹, co. 1, lett. h), DPR 633/72 :

1. non è ammessa in detrazione l'imposta assoluta se il costo unitario è superiore ad €. 25,82,
2. è invece detraibile se costo unitario è inferiore ad €. 25,82

Per quanto invece alla successiva cessione gratuita, essa è esclusa dal campo di applicazione Iva senza limiti di importo ai sensi dell'art. 2, co. 2, n. 4) del DPR 633/72. Non occorre alcun documento fiscale.

Per completare il quadro, l'Iva relativa agli acquisti di alimenti e bevande che ovviamente non formano oggetto dell'attività d'impresa (cesti natalizi, cene di natale) ai sensi dell'art. 19, co. 1, lett. f) non è detraibile. In deroga a tale disposizione, la Circolare 54/E/2002 ha invece riconosciuto la detraibilità Iva per acquisti di costo unitario inferiore a €. 25,82 .

Da ultimo, gli omaggi ai dipendenti di beni non rientranti nell'attività dell'impresa, ai fini Iva, non potendo essere considerate spese di rappresentanza in quanto prive del requisito dei fini promozionali, è indetraibile.

Per ogni altra informazione vi invito a contattarmi.

Francesco Angesia